

Emendamento art. 1

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

All'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017 n. 53 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la lettera c) è soppressa;
- b) al comma 2 le parole "di personale" sono sostituite con le seguenti "di dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni";
- c) dopo il comma 3 aggiunto il seguente comma 4"I soggetti gestori della RSA sono tenuti a comunicare annualmente la dotazione organica con indicazione del personale addetto a ciascun modulo o nucleo, fermo il divieto di utilizzare il predetto personale a servizio di più moduli o nuclei".

I consiglieri M5S

Mario Conca

Clausola di invarianza



Emendamento art. 2

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) il comma 7 è soppresso.

I consiglieri M5S

Marco G

Marto Conca

Clausola di invarianza



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 3 del 31.01.2018

"SDL Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 'Riorganizzazione delle strutture sociosanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale' "(A.C. 818/A)

EMENDAMENTO

All'art. 2 del Disegno di Legge, dopo il comma 1, lettera e), è aggiunto il seguente comma 6-bis:

"comma 6-bis"

All'Articolo 2 ("*Tipologia di utenza*"), comma 1, lettera e), dopo l'ultimo periodo, della Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 53, dopo le parole "*demenze correlate*", **sono abrogate** le parole "*anche se non hanno raggiunto l'età dei sessantaquattro anni*".



Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

MOTIVAZIONE DELL'EMENDAMENTO

Lo scopo del presente emendamento è quello di eliminare ogni forma di discrezionalità in ordine all'età, con particolare riferimento alle "demenze correlate", che potrebbe dar luogo a situazioni pregiudizievoli e lesive dei soggetti con disabilità.



Consiglio Regionale della Puglia N. 20180032032 12/04/2018 08:07 4S0XW0 Sezione Informatica e Tecnica



Emendamento articolo 4

All'articolo 4 comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 3. "Presso ogni RSA deve essere costituita una Unità di Valutazione Interna (UVI) con compiti di: presa in carico globale dell'ospite all'interno della struttura; valutazione continua della persona ricoverata secondo modalità multidimensionali; gestione del PAI; interrelazione periodica con l'UVM riguardo all'andamento del progetto e ai risultati conseguiti fino alla dimissione; proposta all'UVM di soluzioni alternative per il passaggio dell'utente ad altre forme di assistenza".

I consiglieri M5S

Mario Conca

Clausola di invarianza



Emendamento articolo 4

All'articolo 4 comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) al comma 2 dopo le parole " è consentita la permanenza nella stessa, a condizione che la struttura" sostituire le parole " a condizione che la struttura adegui le proprie prestazioni al livello assistenziale richiesto dalla nuova fascia d'intensità assistenziale che interessa detto paziente e ne riceva la tariffa corrispondente" con le seguenti "a condizione che la struttura sia autorizzata accreditata e contrattualizzata anche per la relativa fascia di intensità assistenziale e riceva conseguentemente la tariffa corrispondente"

I consiglieri M5S

Marco Gal<mark>l</mark>ante

Mario/Conca

Clausola di invarianza



Emendamento articolo 5

All'articolo 5 comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

c) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole "possa permanere nella struttura ospitante" sostituire le parole " a condizione che la stessa adegui le sue prestazioni alla diversa fascia di intensità assistenziale e ne riceva la diversa tariffa" con le seguenti "a condizione che la stessa sia autorizzata accreditata e contrattualizzata anche per la relativa fascia di intensità assistenziale e riceva conseguentemente la diversa tariffa corrispondente"

I consiglieri M5S

Mario Conca

Clausola di invarianza



Emendamento articolo 5

All'articolo 5 comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

c) al comma 1 dopo la lettera g) è aggiunta le seguente lettera h) "h) la dotazione organica minima delle RSA, del personale amministrativo e delle figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto"

I consiglieri M5S

//

Marco Galante

Mario Conca

Clausola di invarianza



Emendamento articolo 6

All'articolo 5 comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

c) dopo la lettera g) è aggiunta le seguente lettera h) "h) la formazione e riqualificazione periodica del personale dipendente, tenuto conto delle funzioni e delle competenze necessarie a garantire l'adeguatezza e l'appropriatezza delle prestazioni al fine, altresì, di garantire e sostenere la formazione continua delle professionalità"

I consiglieri M5S

Marco Galante

Mario Conca

Clausola di invarianza



Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 8 della l.r. 53/17 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 8 bis

Clausola valutativa

- 1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge.
- **2.** Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

I consiglieri M5S

Mario Conca

Clausola di invarianza



Articolo aggiuntivo

Dopo l'articolo 8 della l.r. 53/17 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 8 bis

Tutela del personale

- 1.Il personale delle RSA, avente qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e operatore sociosanitario o figura equivalente o, comunque, dedicato ai servizi alla persona, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni datoriali maggiormente rappresentative nel settore sanitario in misura non inferiore all'80% dell'organico, con facoltà di utilizzo di altre forme contrattuali consentite dall'ordinamento italiano per la restante parte (20%).
- 2. Le strutture esistenti già autorizzate devono adeguarsi alla presente disposizione entro il 31.12.2018.
- 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale da parte del gestore della RSA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6, D. lgs. 50/2016"

I consiglieri M5S

Maril Carre

Marco Galante

Mario Conca

Clausola di invarianza

dt

EMENDAMENTO DDL N. 3 DEL 2018

INSERIMENTO

"NORMA TRANSITORIA FINALE".

Le Residenze sociali assistenziali per anziani (in sigla RSAA), come disciplinate dall'art. 67 del R.R. n. 4 /07 e ss.mm.ii, non rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12.01.2017, non accedono al contributo sanitario e continuano ad esercitare l'attività assistenziale prevista dal richiamato art. 67 R.R. n. 4/07 mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto .

(PENDINELLI) Moi. Cellili (CONCORD) Sle/6 (110.Ars) Lui Muse ARMERUSSO) Lui Muse